

**Ordinanza
sul sussidio al Servizio sanitario apicolo
(OSSA)**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11a della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizoozie;

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i compiti e il finanziamento del Servizio sanitario apicolo (SSA).

Art. 2 Servizio sanitario apicolo

¹ Il SSA è un'organizzazione di mutuo sostegno dotata di personalità giuridica propria.

² I suoi membri sono le associazioni di apicoltura e gli apicoltori.

Sezione 2: Compiti

Art. 3 Principi

¹ Il SSA promuove:

- a. lo sviluppo e il mantenimento di colonie di api sane;
- b. la produzione apicola di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili.

² Esso coadiuva le associazioni di apicoltura, gli apicoltori e le autorità cantonali competenti.

¹ RS 916.40

² RS 910.1

Art. 4 Piano sanitario

¹ D'intesa con il Centro di ricerche apicole (CRA) della stazione di ricerca Agroscope e previa consultazione dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV) e delle autorità cantonali competenti, il SSA elabora un piano sanitario per l'apicoltura in Svizzera. Il piano comprende in particolare la prevenzione, il riconoscimento e la cura delle malattie delle api.

² Il SSA aggiorna regolarmente il piano sanitario alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti.

³ Esso informa i suoi membri in merito al contenuto del piano sanitario.

Art. 5 Consulenza

¹ Il SSA fornisce consulenza alle associazioni di apicoltura, agli apicoltori nonché alle autorità cantonali competenti. Esso svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. gestisce un servizio di consulenza;
- b. fornisce consulenza sul posto nei casi di malattia difficili e insoliti nonché di perdite diffuse di api o di colonie di api;
- c. pubblica informazioni tecniche.

² Esso informa periodicamente in merito:

- a. alle misure intese a promuovere la salute delle api;
- b. all'impiego corretto di medicinali veterinari e di altre sostanze ausiliarie;
- c. alle modifiche della legislazione concernenti l'apicoltura.

Art. 6 Sorveglianza sanitaria apicola

¹ Il SSA sorveglia, in collaborazione con il CRA e con le autorità cantonali competenti, la salute delle api e analizza la sorveglianza.

² Esso pubblica periodicamente i risultati dell'analisi.

Art. 7 Formazione e perfezionamento

¹ Il SSA organizza corsi di formazione e perfezionamento destinati ai funzionari delle associazioni di apicoltura.

² Esso collabora ai corsi di formazione e perfezionamento destinati agli ispettori degli apicoltori e ad altre persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

Art. 8 Coordinamento e collaborazione

¹ Il SSA provvede affinché l'attuazione del piano sanitario, la consulenza nonché la formazione e il perfezionamento avvengano in tutta la Svizzera secondo i medesimi criteri specifici.

² Esso collabora con le associazioni di apicoltura, il CRA, l'UFV e le autorità cantonali competenti.

Sezione 3: Accordo di prestazione**Art. 9**

L'UFV stipula con il SSA un accordo di prestazione valido al massimo quattro anni. L'accordo di prestazione stabilisce in particolare le prestazioni da erogare, gli obiettivi e l'importo annuo massimo dell'aiuto finanziario della Confederazione.

Sezione 4: Finanziamento**Art. 10** Condizioni per l'aiuto finanziario della Confederazione

¹ La Confederazione versa l'aiuto finanziario al SSA soltanto se:

- a. il SSA riscuote contributi dai membri;
- b. il SSA richiede per servizi particolari rimborsi per la copertura dei costi; e
- c. la partecipazione dei Cantoni ai costi del SSA è almeno equivalente a quella della Confederazione.

² La partecipazione di un Cantone è calcolata in base alla quota degli apiari presenti sul suo territorio rispetto agli apiari presenti sul territorio svizzero.

Art. 11 Versamento dell'aiuto finanziario della Confederazione

¹ L'aiuto finanziario della Confederazione viene versato sotto forma di importo forfettario.

² L'importo forfettario viene stabilito nel quadro dei crediti autorizzati. Nell'importo forfettario sono incluse altre prestazioni della Confederazione volte a promuovere la salute delle api, compresi i costi computabili per l'infrastruttura messa a disposizione.

³ L'importo forfettario viene versato in due rate. Le rate sono commisurate alle prestazioni erogate e al grado di raggiungimento degli obiettivi nei mesi precedenti.

Sezione 5: Vigilanza e presentazione di rapporti

Art. 12 Vigilanza

¹ Il SSA sottostà alla vigilanza dell'UFV.

² Esso comunica il piano sanitario e i risultati dell'analisi della sorveglianza all'UFV e alle autorità cantonali competenti.

³ L'UFV può chiedere che il SSA adegui il piano sanitario e la sorveglianza alle nuove esigenze.

Art. 13 Presentazione di rapporti

¹ Il SSA riferisce annualmente all'UFV e ai Cantoni sulle sue attività, in particolare sull'utilizzazione dei finanziamenti federali e cantonali. A tale scopo presenta loro i documenti seguenti:

- a. il rapporto di gestione;
- b. il conto annuale;
- c. il preventivo annuale;
- d. il programma di attività annuale;
- e. un programma di attività pluriennale.

² Esso invita l'UFV e i rappresentanti dei Cantoni alle sedute e alle assemblee dell'organo superiore.

Sezione 6: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è valida fino al 31 dicembre 2020.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova